

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1047

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici SALVATO e FAGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1994

Dei diritti sull'inviolabilità del corpo

ONOREVOLI SENATORI. - È dal 1977 che in Parlamento giacciono proposte di legge in materia di reati contro la violenza sessuale: il lungo *iter* parlamentare protrattosi per svariare legislature non ha trovato ancora compimento. L'ultima tappa di questo travagliato *iter* fu la confluenza di quattro disegni di legge in un testo unificato denominato «Norme contro la violenza sessuale» (atto Senato n. 730-731-924-939, poi atto Camera n. 2957), elaborato dai parlamentari nella X legislatura.

L'aspetto più rilevante e innovativo di quel testo, che aveva trovato concordi tutte le parti politiche rappresentate in parlamento, fu l'inserzione dei delitti sessuali, in quanto ritenuti lesivi della libertà sessuale, tra i delitti contro la persona anziché tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Infatti si prevedeva il trasferimento di questi reati dal titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) nel titolo XII (Dei delitti contro la persona) del codice penale con l'inserzione dei delitti contro la libertà sessuale dopo il capo relativo alla libertà individuale.

Nel diritto penale precedente il codice Rocco, l'attività sessuale non costituiva l'oggetto di un diritto della persona o l'espressione della sua autonomia individuale ma uno strumento orientato ad uno scopo che trascendeva la persona stessa, finalizzato alla perpetuazione della specie nell'ambito della famiglia legittima. Per sancire tale necessità l'illecito di natura sessuale veniva rinchiuso entro due incriminazioni fondamentali, consistenti l'una nell'adulterio, che serviva a reprimere le «deviazioni» sessuali delle donne coniugate, e l'altra nello stupro, inteso non già come violenza carnale, ma come reato concupito con persona libera. In questo

caso assumeva così rilevanza il mero rapporto sessuale, perchè intrattenuto con donna soggetta ad una podestà familiare (nel caso di donna coniugata) o vincolata (nel caso dello stupro) ad una futura destinazione sessuale legittima.

Ancora con il codice Rocco, che pure introduceva il concetto di libertà sessuale - identificata come oggetto della tutela specifica inerente ai delitti di violenza sessuale - la costante era costituita dal rapporto sessuale, la cui offensività dipendeva non già dal mancato consenso della donna, ma dalla sua condizione: se libera, si trattava di violazione al vincolo potestativo cui essa era soggetta, se coniugata si trattava di violazione all'autorità maritale. In ogni caso il contenuto offensivo del fatto gravitava sul rapporto sessuale legittimo: la violenza spostava o accentuava la gravità dell'offesa ma non ne spostava i termini di base. L'offesa sessuale non si focalizzava sulla donna ma si indirizzava verso un interesse superiore, verso la morale e il buon costume.

Con il presente disegno di legge, noi intendiamo ripartire dal punto di accordo ampiamente acquisito non solo da diverse componenti del Parlamento ma anche da movimenti e da varie espressioni politiche, culturali e sociali delle donne, attraverso la collocazione dei reati di violenza sessuale nei reati contro la persona.

Ma intendiamo altresì introdurre nell'ordinamento giuridico la riflessione e l'elaborazione di tante donne sull'ambiguità presente nella connotazione «reati contro la libertà sessuale», riferita alla violenza e allo stupro. Intendiamo, pur avendo presente la parzialità e le difficoltà di queste proposte, segnare di altra cultura il codice con una concezione innovativa dell'inviolabilità del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corpo, negando innanzitutto la connotazione sessuale della violenza che viene operata sul corpo delle donne (il reato appartiene inequivocabilmente al regime della violenza e non già a quello della sessualità) e sottolineando la forte valenza che intendiamo attribuire al corpo come materia del diritto.

Presentando questo disegno di legge abbiamo ben chiari i termini del dibattito fra le donne sull'opportunità o meno di ricorrere al diritto, tra chi ritiene utile promuovere leggi che agiscano come strumento di tutela e di promozione femminile e chi ritiene invece che la libertà femminile e dunque l'agire politico delle donne debba essere «sopra la legge». Sulla difficoltà insomma di pensare vie giuridiche per affrontare la violenza sessuale.

Noi riteniamo che sia ormai improcrastinabile trasferire i reati in oggetto nel titolo dei reati contro la persona, operazione che assume un grande significato simbolico e che adegua il sistema normativo ai mutamenti culturali e sociali.

Nonostante i ritardi del Parlamento, la mutata percezione sociale del fenomeno e dunque l'accentuata attenzione che ne consegue, hanno prodotto un cambiamento non solo nelle donne che sempre più spesso denunciano il reato di violenza ma anche sul terreno giudiziario e degli stessi organi

di polizia che perseguono con maggiore determinazione gli autori di tali delitti.

Alla maggiore attenzione verso il problema non corrisponde d'altra parte una diminuzione del fenomeno. I dati dimostrano quanto l'esercizio del potere maschile in materia di rapporto tra i sessi sia ancora sbilanciato a sfavore delle donne: i delitti di violenza carnale denunciati dalle donne (Compendio Statistico 1994), risultano essere 1432 nel 1991 e 1758 nel 1992, e ad essi seguono gli atti di libidine violenti che passano nello stesso periodo da 1094 a 1461.

A differenza di altri disegni di legge in materia, che tornano a proporre questioni irrisolte nel dibattito tra le donne e che non tengono conto dei mutamenti introdotti dal nuovo codice di procedura penale, noi non interveniamo nel merito dei singoli articoli del codice penale che andiamo a trasferire proprio perchè riteniamo indispensabile che le modifiche da operare debbano essere il risultato del confronto tra donne.

Riteniamo infatti che molte siano ancora le questioni aperte che necessitano di ulteriore analisi e approfondimento: stando integralmente il titolo in oggetto, rimangono ancora da rivedere, tra le altre, questioni quali la qualificazione dei reati, la determinazione delle pene e le condizioni di procedibilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La rubrica del Capo I «dei delitti contro la libertà sessuale» del titolo IX «dei delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume» del libro secondo «dei delitti in particolare» del codice penale è sostituita dalla seguente:

«Dei delitti contro l'inviolabilità del corpo».

2. Il Capo I del titolo IX del libro secondo del codice penale, così come modificato dal comma 1, è trasferito nel titolo XII «dei delitti contro la persona» dello stesso libro, dopo il capo III «dei delitti contro la libertà individuale».